FIDEURAM

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO APERTURA DI CREDITO A REVOCA "CREDIT LINE FAI" CONSUMATORI

(Mod. 262182)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Intenrbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram Numero Verde 800-546961

Informazioni riportate sul modulo INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente consumatore, a tempo indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
A fronte di questa disponibilità la Banca può richiedere al Cliente la sottoscrizione di un contratto di pegno o fidejussione a garanzia del fido.
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al conto corrente).
Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori importi dovuti, secondo le condizioni previste dal contratto.
Riguardo all'utilizzo dell'apertura di credito sul conto corrente affidato possono determinarsi due casi di saldo debitore:
– Caso 1: saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito;
– Caso 2: saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito. In tale caso, la presenza di un saldo debitore sul conto identifica uno "scoperto", poiché sul conto si determina un saldo debitore superiore al limite dell'apertura di credito concessa dalla Banca.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, presentati da tale operazione, si annoverano:
– variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
– variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DI APERTURA CREDIT LINE FAI

Il Credit Line FAI è un fido concesso dalla Banca in via del tutto eccezionale ai Clienti titolari di quote di partecipazione al Fondo di investimento Alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato (di seguito il "FAI"), istituito e gestito da Fideuram Investimenti SGR S.p.A. L'Apertura di Credito può essere richiesta qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle quote. L'importo minimo di tale fido è di € 50.000,00 e viene determinato in funzione del valore delle quote del FAI di cui il cliente è titolare ed è concesso fino un importo massimo pari al 50% del valore nominale delle quote stesse. Il fido è sottoposto alla condizione risolutiva potestativa, a favore della sola Banca, del mantenimento per tutto il periodo dell'apertura di credito richiesta, di un valore minimo di quote FAI pari all'importo del fido concesso.
Nel caso in cui il valore nominale delle quote del FAI si riduca al di sotto del predetto valore minimo, la Banca si riserva comunque la facoltà di mantenere in essere l'apertura di credito concessa.

Tra i principali rischi si annoverano:
– variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTI DEL CREDITO

	Importo	Tasso debitore nominale annuo	Spese collegate all'erogazione del credito	Altre spese	TAEG
Credit Line FAI: il contratto non prevede l'applicazione di commissioni a carico del Cliente	€ 50.000	4,439% (pari all'Euribor 3M/360 +2,50) Tasso variabile	nessuna	nessuna	4,513%*

* Il tasso è calcolato ipotizzando il fido accordato di 50.000 euro con completo utilizzo per un trimestre.

CONDIZIONI ECONOMICHE CREDIT LINE FAI

PERIODICITÀ		
Liquidazione interessi		annuale

Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

TASSI DEBITORI		
	Tasso debitore nominale annuo	4,439%
	Valore indice di riferimento	1,939%
	Spread valore	2,50%
	Tasso su utilizzi extra-fido - Tasso variabile	12,00%
	Tasso di mora	12,00%

IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (indice di riferimento tempo per tempo vigente) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - è calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento.
Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati.
Nel caso in cui l'indice di riferimento assuma un valore inferiore a 0 (zero), lo stesso avrà valore zero. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso Debitore sarà pari al solo valore dello Spread.
Il tasso Euribor 3 mesi/360 è quotidianamente pubblicato sul "Sole 24 Ore", viene rilevato l'ultimo giorno del trimestre precedente e aggiornato trimestralmente, con decorrenza il primo giorno di ogni trimestre solare. Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.
In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in questo contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

SPESE		
	Commissione Disponibilità Fondi (CDF)	zero
	Commissione Istruttoria Veloce (CIV) (°)	zero
	Emissione comunicazione di Legge on-line	euro 0,00
	Emissione comunicazione di Legge cartacea	euro 0,00

(°) In caso di utilizzo oltre l'importo dell'affidamento (c.d. "sconfinamento" o "utilizzo extra fido") è inoltre prevista la Commissione di istruttoria veloce (CIV): 0,00 (zero). La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.

La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
– finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
– finché lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.
Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV ècommisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in 0,00 (zero).

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.

Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

RECESSO, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. La Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo, la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'Apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Risoluzione nelle aperture di credito "Credit Line FAI"

L'apertura di credito "Credit Line FAI" è sottoposte alla condizione risolutiva potestativa, a favore della sola Banca, del mantenimento per tutto il periodo dell'apertura di credito richiesta di un valore nominale minimo delle quote FAI pari all'importo del fido concesso.
La Banca, qualora il Cliente non abbia provveduto entro 5 giorni dal pervenimento della richiesta, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata o telegramma, al ripristino delle quote avrà la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva sopra indicata; in tal caso dovrà inviare una comunicazione al Cliente entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso per il ripristino delle quote sempre a mezzo di lettera raccomandata o telegramma. Fermo quanto sopra, nel caso in cui il valore nominale delle quote si riduca al di sotto del predetto valore minimo, la Banca si riserva comunque la facoltà di mantenere in essere l'apertura di credito concessa.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Consumatore non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- tramite fax al numero 06/5902.2731,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

Per saperne di più:

- la guida "Il credito ai consumatori in parole semplici";
- la guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici".

disponibili sul sito www.Bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA APERTURA DI CREDITO

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile del conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.
Polizza assicurativa finanziaria	Polizza di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le seguenti polizze sottoscritte dal Cliente con la compagnia Fideuram Vita SpA: Fideuram Vita Insieme, Financial Age Protection.
Ricchezza Finanziaria Amministrata (R.F.A.)	Somma dei patrimoni detenuti dal Cliente presso Fideuram e Sanpaolo Invest.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale	III TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.
Tasso debitore annuo per sconfinamenti in assenza di fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate oltre il saldo disponibile in assenza di fido.
Tasso debitore annuo in caso di utilizzo oltre fido	È un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal Cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso. È applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM che sarà applicato è quello vigente al momento in cui si verifica lo sconfinamento, riverito alla categoria e alla classe di importo di appartenenza. La misura del TEGM vigente è rilevabile dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato periodicamente in Gazzetta Ufficiale.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. ***In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in questo contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.***

ALLEGATO AL DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI"

INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDICE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO DAL CONTRATTO DI CREDITO

Il contratto **"APERTURA DI CREDITO"** prevede l'utilizzo di un indice di riferimento (benchmark) per determinare il tasso di interesse.
Di seguito riportiamo le informazioni riguardanti l'indice di riferimento previsto dal contratto:

DENOMINAZIONE INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR a 3 mesi, base 360 "Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell'amministratore dell'indice.
NOME O DENOMINAZIONE DEL SUO AMMINISTRATORE	EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).
IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo degli interessi, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente. Il tasso effettivamente applicato al contratto al momento della stipula potrà essere diverso rispetto a quello indicato in fase di offerta, in considerazione dell'andamento dell'indice. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo degli interessi.

Mod. 262182 - 07.2025